

P. U. n. 32/2026 ricorso concordato minore



TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO

SEZIONE PRIMA CIVILE

Ufficio Procedure Concorsuali

Il Giudice Designato

Vista la proposta di concordato minore ex art. 74 e seg. CCII presentata da Gerardo Raffaele Colucci, nato a Mugnano del Cardinale (AV) il 03/09/1963 e residente in Avella (AV) alla Via Madonna del Carmine n. 6 (C.F. CLCGRD63P03F798M), rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Sparano;

ritenuta la competenza del Tribunale adito ai sensi dell'art. 27 CCII in ragione della sede dell'impresa esercente attività di ristorazione;

rilevato che la proposta è stata formulata tramite un OCC costituito nel circondario del predetto Tribunale, ed è corredata dalla documentazione prescritta dall'art. 75 CCII e che la relazione particolareggiata dell'OCC comprende le informazioni e le valutazioni di cui all'art. 76 co. 2 C.C.I.;

-che il gestore della crisi ha redatto la relazione particolareggiata attestando: a) la completezza ed attendibilità della documentazione depositata dai debitori alla luce dei riscontri eseguiti presso i creditori e le banche dati disponibili; b) la convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria; c) la congruenza fra la percentuale di soddisfazione offerta ai creditori privilegiati e le prospettive di realizzazione del medesimo credito in caso di liquidazione controllata ai sensi dell'art. 75 co. 2 C.C.I. d) i costi presumibili della procedura; f) la fattibilità del piano;

A handwritten signature in black ink, appearing to be the initials 'G.S.' or similar, located at the bottom right of the page.

considerato che ai fini dell'apertura della procedura di concordato minore occorre anzitutto compiere una preliminare verifica di ammissibilità della domanda ai sensi dell'art. 77 CCII circa la sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi di accesso, l'assenza di condizioni di improcedibilità derivanti da precedenti esdebitazioni, la completezza documentale e l'assenza di atti in frode; va tuttavia precisato che le valutazioni compiute dal giudice al momento della fissazione dell'udienza non sono definitive, né suscettibili di autonoma impugnazione, essendo in ogni caso riesaminabili in sede di omologa;

-che nel caso di specie risulta che il debitore è in possesso del requisito soggettivo di cui all'art. 2 CCII , svolgendo attività di psicologo come libero professionista, titolare di Partita IVA, non assoggettabile a liquidazione giudiziale o ad altre procedure liquidatorie previste per il caso di crisi o insolvenza, secondo quanto attestato dal gestore della crisi, e non qualificabile come consumatore, in quanto la maggiore esposizione debitoria è ricollegabile all'attività professionale svolta;

- che appare evidente la situazione di sovraindebitamento del debitore, in relazione all'ingente passivo accumulato, ammontante a circa € 430.000,00 (di cui la maggiore esposizione è nei confronti dell' Ente di Previdenza e Assistenza) non fronteggiabile con le ordinarie risorse reddituali e patrimoniali;

-che non sono emersi atti in frode ai creditori.;

- che, quanto al contenuto della proposta da sottoporre alla valutazione del ceto creditorio, la stessa si articola in un versamento della somma mensile da parte del debitore per la durata del piano stabilita in 60 mesi (5 anni), in aggiunta è previsto l'apporto di risorse esterne dei due figli ; il piano prevede la prosecuzione del pagamento delle rate a scadere del contratto di mutuo ipotecario sull'abitazione principale, ai sensi dell'art. 75, comma 2-bis, CCII, essendo il debitore in regola con i pagamenti e si impegna a continuare a onorare le scadenze future al di fuori del piano concordatario;

-che, pertanto, il ricorrente va ammesso alla procedura di concordato minore con conseguente fissazione dell'udienza per l'omologazione, non essendo necessaria a tal fine un'istanza successiva all'esito delle operazioni di voto; rilevato che il debitore ha formulato istanza per l'applicazione delle misure di cui all'art. 78, c. 2, lett. d) CCII, per cui si procede alla nomina del commissario che svolgerà le funzioni dell'OCC ai sensi dell'art. 78, c. 2 bis, CCII, lett. a).

Vanno anche adottati i provvedimenti accessori di cui all'art. 78 CCII.

P.Q.M.

Dichiara aperta la procedura di concordato minore di Gerardo Raffaele Colucci, nato a Mugnano del Cardinale (AV) il 03/09/1963 e residente in Avella (AV) alla Via Madonna del Carmine n. 6 (C.F. CLCGRD63P03F798M)

Dispone che sino all'omologa definitiva non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali, né disposti sequestri conservativi, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, e che la sentenza di apertura della liquidazione controllata non può essere pronunciata; per lo stesso periodo le prescrizioni rimangono sospese e le decadenze non si verificano.

Avvisa il debitore che gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, compreso il pagamento di debiti anteriori, compiuti senza l'autorizzazione del giudice sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità del presente decreto e saranno valutati in sede di omologazione del concordato.

Nomina commissario giudiziale *il dott. Antonio Peliccioli*

il quale dovrà rendere al momento dell'accettazione dell'incarico e comunque entro due giorni dalla comunicazione della nomina la dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui



all'art. 35.1 ed all'art. 35 co. 4 bis del d.lgs. 159/2011, pena la sua immediata sostituzione.

Dispone che dal momento dell'accettazione della nomina il commissario giudiziale svolga le funzioni di gestore della crisi in luogo del professionista designato dall'OCC.

Dispone che il commissario giudiziale verifichi l'elenco dei creditori, apportando eventuali rettifiche, nonché l'elenco delle attività patrimoniali dei debitori, integrando la relazione del gestore della crisi con la verifica della valutazione del merito creditizio da parte dei soggetti finanziatori; dell'esito delle verifiche compiute si darà atto con la relazione depositata anteriormente all'udienza di omologa.

Dispone che il commissario giudiziale comunichi immediatamente al giudice delegato ogni atto straordinario compiuto dal debitore in assenza di autorizzazione, nonché ogni altra condotta che possa rilevare ai sensi dell'art. 80 co. 6 e dell'art. 82 co. 1 C.C.I. quale frode ai creditori.

Fissa per l'omologazione l'udienza dell'8.9.2026 ore 10,30.

Dispone che la proposta, il piano ed il presente decreto siano immediatamente pubblicati a cura del commissario giudiziale sul sito internet istituzionale del Tribunale di Avellino e dallo stesso organo comunicati a tutti i creditori, con avviso del termine e delle modalità, di seguito indicate, per l'esercizio del voto, ed in particolare che ai sensi dell'art. 79 co. 3 C.C.I. in mancanza di dichiarazione di voto si intende che i creditori abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in cui è stata loro trasmessa; le comunicazioni del commissario giudiziale dovranno essere effettuate secondo le modalità indicate dall'art. 10 C.C.I. e documentate agli atti del fascicolo telematico.

Assegna ai creditori termine di giorni trenta dalla superiore comunicazione entro il quale far pervenire al commissario giudiziale, a mezzo posta elettronica certificata o altro servizio di recapito certificato qualificato ai

sensi dell'art. 1, co. 1 ter Codice dell'Amministrazione Digitale di cui al d.lgs. 82/2005, la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni, nonché l'indicazione del domicilio digitale al quale ricevere le successive comunicazioni con avviso che in mancanza esse saranno eseguite in cancelleria.

Dispone che , decorso il termine per l'esercizio del diritto di voto da parte dei creditori, il commissario giudiziale, entro e non oltre i quindici giorni anteriori all'udienza di omologa , depositi una relazione sull'esito delle votazioni ed il raggiungimento delle maggioranze di cui all'art. 79 CCII, nonché il proprio parere sull'ammissibilità e fattibilità della proposta, nonché sulla convenienza della stessa rispetto all'alternativa della liquidazione controllata, illustrando le contestazioni eventualmente pervenute.

Assegna al debitore termine fino a cinque giorni prima dell'udienza fissata per l'omologa per il deposito di memoria difensiva.

Dispone che al fine di sostenere le spese di giustizia e dare esecuzione al presente decreto il debitore depositi entro sette giorni dalla comunicazione del presente provvedimento la somma di € 2.500,00 mediante bonifico bancario o assegno circolare, autorizzando il commissario giudiziale all'apertura di un conto della procedura vincolato all'ordine del giudice delegato.

Si comunichi al proponente, al gestore della crisi e al commissario giudiziale.

Avellino, 25.5.2026

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
26 MAG 2026

OGGI

ASSISTENTE CANCELLIERE

De Iasi Davide



Il Giudice

Dott. Gaetano Guglielmo